

Alle ore 19,30 entra il consigliere Alfonso Gianfranco, pertanto i presenti sono 10.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta di delibera avente per oggetto: Regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali - Discussione ed approvazione;
- Sentito il Sindaco il quale evidenzia come si stia assistendo ad una completa rivisitazione del sistema tributario locale nonché sommariamente il contenuto dell'atto;
- Visto il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale ai sensi della legge N.142/1990;
- Con votazione unanime:

D E L I B E R A

come in proposta allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Indi, con separata votazione unanime:

D E L I B E R A

di rendere il presente atto immediatamente esecutivo a tutti i sensi di legge.

Visto l'art.52 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446 e successive modificazioni ed integrazioni che testualmente recita:

Art.52 - Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni.

1. Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamenti proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio preventivo e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti adottati in conformità alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione.

4. Il Ministero delle Finanze può impugnare i regolamenti per vizi di legittimità davanti agli organi di giustizia amministrativa.

5. I regolamenti per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle entrate, sono informati ai seguenti criteri:

a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 27 della legge 8 giugno 1990, n.142;

b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attività sono affidate: 1) mediante convenzione alle aziende speciali di cui all'art.22, comma 3, lettera c), della legge 8.6.90, n.142, e, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'articolo 22, comma 3, lettera d) della citata legge n.142 del 1990, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art.53;

2) nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società miste, per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto articolo 53; c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente; d) il vizio di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

COMUNE DI RIPABOTTONI

Provincia di CARRICASSO

REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI

SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE
CAPO I	
NORME GENERALI	
1	Oggetto e scopo del regolamento.
2	Campo di applicazione - Limiti - Esclusioni.
3	Forme di gestione.
4	Rapporti con i cittadini.
CAPO II	
ENTRATE TRIBUTARIE	
5	Funzionario responsabile.
6	Attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie.
7	Autotutela.
CAPO III	
ENTRATE NON TRIBUTARIE	
8	Funzionario responsabile.
9	Accertamento delle entrate non tributarie.
CAPO IV	
ACCERTAMENTO CON ADESIONE	
10	Accertamento con adesione.
11	Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione.
12	Procedura per l'accertamento con adesione.
13	Atto di accertamento con adesione.
14	Adempimenti successivi.
15	Perfezionamento della definizione.

Art.	DESCRIZIONE
CAPO V	
SANZIONI TRIBUTARIE - RAVVEDIMENTO	
16	Sanzioni.
17	Ritardati od omessi versamenti.
18	Procedimento di irrogazione delle sanzioni.
19	Irrogazione immediata delle sanzioni.
20	Ravvedimento.
CAPO VI	
VERSAMENTI E RIMBORSI	
21	Modalità dei versamenti - Differimenti.
22	Validità dei versamenti dell'imposta.
23	Rimborsi
24	Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi.
CAPO VII	
COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO	
25	Compenso incentivante al personale addetto.
26	Utilizzazione del fondo.
CAPO VIII	
NORME FINALI	
27	Norme abrogate.
28	Pubblicità del regolamento e degli atti.
29	Entrata in vigore del regolamento.
30	Casi non previsti dal presente regolamento.
31	Rinvio dinamico.

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento.

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano le entrate comunali e viene adottato in relazione al combinato disposto:

- dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Il presente regolamento è finalizzato ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 2 - Campo di applicazione - Limiti - Esclusioni.

1. Il presente regolamento disciplina, in via generale, tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati:

- dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal D.P.R. 28 gennaio 1998, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal D.Lgs. 2 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni;
- dai DD. Lgs. Nn. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997, e successive modificazioni ed integrazioni e di ogni altra disposizione di legge in materia.

2. Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia trova disciplina nell'apposito specifico regolamento sia del tributo che della gestione dell'entrata patrimoniale. In questi ultimi casi, il presente regolamento, integra quelli specifici.

3. Il presente regolamento non trova applicazione per le entrate derivanti da rapporti contrattuali per le parti disciplinate dai contratti medesimi.

Art. 3 - Forme di gestione.

1. La scelta della forma di gestione dell'accertamento e della riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali, in applicazione dei principi di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sarà operata in sede di corrispondente regolamentazione per l'applicazione dei singoli tributi e delle singole altre entrate.

Art. 4 - Rapporti con i cittadini.

1. I rapporti con i cittadini devono essere sempre informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.

2. Vengono ampiamente resi pubblici: le tariffe, le aliquote e i prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti a carico dei cittadini.

3. Presso gli uffici competenti e presso "l'Ufficio Relazioni con il pubblico" vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

CAPO II ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 5 - Funzionario responsabile.

1. L'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dei tributi è riservato al "Funzionario responsabile" di ciascun tributo, designato con deliberazione della Giunta Comunale.

2. Il Funzionario designato è responsabile:

- del rispetto delle norme regolamentari proprie del tributo;
- del rispetto del presente regolamento.

Art. 6 - Attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie.

1. L'attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.

2. I provvedimenti di liquidazione e di accertamento sono formulati secondo le specifiche previsioni di legge e di regolamento.

3. Le notificazioni al contribuente possono essere fatte a mezzo posta, raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo notifica del messo comunale;

4. In caso di affidamento in concessione della gestione, l'attività di liquidazione ed accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali e dal disciplinare di concessione.

Art. 7 - Autotutela.

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche di sua iniziativa, può ricorrere all'esercizio dell'autotutela, procedendo:

- a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
- b) alla revoca di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca può essere esercitato con deliberazione motivata dalla Giunta Comunale dell'Ente^{del} quale fa parte l'uff. tributaria.

3. I provvedimenti di annullamento o di revoca, adeguatamente motivati, sono notificati agli interessati.

4. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile nel rispetto della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, notificandolo al contribuente e al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

5. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:

- a) errore di persona o di soggetto passivo;
- b) evidente errore logico;
- c) errore sul presupposto del tributo;
- d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
- e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;

- g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
- h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;

6. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

7. Qualora l'importo complessivo di tributo, sanzioni ed interessi, oggetto dell'annullamento o della agevolazione superi lire £. 1.000.000, l'annullamento o la riforma dell'atto sono sottoposti al preventivo parere della Giunta comunale.

CAPO III ENTRATE NON TRIBUTARIE

Art. 8 - Funzionario responsabile.

1. L'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate non tributarie è riservato al "Responsabile del Servizio" designato dalla Giunta Comunale.

2. Il "Responsabile del servizio" è responsabile unico:

- del rispetto delle norme regolamentari proprie del servizio cui l'entrata fa riferimento;
- del rispetto del presente regolamento.

Art. 9 - Accertamento delle entrate non tributarie.

1. Le entrate non tributarie sono da considerare accertate solo quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare: il debitore (persona fisica o giuridica); l'ammontare del credito e la scadenza per il pagamento.

2. Tutta la materia, relativa alle entrate patrimoniali, trova disciplina nel codice civile ed in quello di procedura civile.

CAPO IV ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 10 - Accertamento con adesione.

(D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 - Art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

1. E' introdotto, in questo Comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, l'istituto dell'accertamento con l'adesione del contribuente.

2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile del tributo oggetto dell'accertamento.

3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

Art. 11 - Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione.

1. Il responsabile del tributo, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento, invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:

- a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione sui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
- b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.

2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio disporrà, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.

3. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formu-

lare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

4. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione del tributo in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.

5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.

6. All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

Art. 12 - Procedura per l'accertamento con adesione.

1. L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli, può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.

2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i tributi cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. I valori definiti vincolano l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente all'oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti lo stesso atto o dichiarazione.

Art. 13 - Atto di accertamento con adesione.

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.

2. Nell'atto sono indicati i singoli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione dei maggiori tributi, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute.

3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta a un quarto.

Art. 14 - Adempimenti successivi.

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 60 giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo e con le modalità di cui al successivo art. 22.

2. Per la riscossione di quanto dovuto sarà dato corso alla procedura coattiva.

Art. 15 - Perfezionamento della definizione.

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 15, comma 1, con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al successivo comma 2 dello stesso art. 15.

CAPO V
SANZIONI TRIBUTARIE - RAVVEDIMENTO

Art. 16 - Sanzioni.

1. Per l'omessa presentazione della denuncia o comunicazione o dichiarazione si applica, commisurata al tributo dovuto, la sanzione amministrativa di cui al seguente prospetto:

T R I B U T O	Sanzione Amministrativa	
		IMPORTO MINIMO
Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)	100	100.000
Pubblicità	100	100.000
Affissioni	100	100.000
Occupazione di spazi ed aree pubbliche	100	100.000
Smaltimento rifiuti	100	100.000
Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (I..C.I.A.P.)	100	200.000

2. Se la denuncia o comunicazione o dichiarazione sono infedeli, si applica, commisurata al maggiore tributo dovuto, la sanzione amministrativa di cui al seguente prospetto:

T R I B U T O	Sanzione Amministrativa	
		%
Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)		50
Pubblicità		50
Affissioni		50
Occupazione di spazi ed aree pubbliche		50
Smaltimento rifiuti		50
Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (I..C.I.A.P.)		50

3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa di cui al seguente prospetto.

T R I B U T O	Sanzione Amministrativa	
		Lire
Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)		100.000
Pubblicità		100.000
Affissioni		100.000
Occupazione di spazi ed aree pubbliche		100.000
Smaltimento rifiuti		100.000
Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (I..C.I.A.P.)		100.000

La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

6. Sulle somme dovute per il tributo si applicano gli interessi moratori nelle misure determinate, nel tempo, dalla legge, per ogni singolo tributo.

7. Per l'omessa comunicazione delle notizie sarà applicata una sanzione amministrativa di £. 100.000 (diconsi lire centomila).

8. Trova applicazione l'art. 51 del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213. *(G. 2111/98)*

Art. 17 - Ritardati od omessi versamenti.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13)

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto o a saldo dell'imposta risultante dalla denuncia o comunicazione o dichiarazione, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo non versato.

2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

Art. 18 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16)

1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del tributo.

2. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.

3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore o il soggetto obbligato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, possono definire la controversia con il pagamento di un quarto della sanzione indicata nell'atto di contestazione.

4. Se non addiventano a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 18, del D.Lgs. n. 472/1997, sempre entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione.

5. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.

6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre, nello stesso termine, se non si intende addiventare a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.

7. Quando sono state proposte deduzioni, il responsabile del servizio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.

Art. 19 - Irrogazione immediata delle sanzioni.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 17)

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 19, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

2. E' ammessa definizione agevolata con il pagamento del quarto delle sanzioni irrogate, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Art. 20 - Ravvedimento.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13)

1. La sanzione è ridotta, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

b) ad un sesto del minimo, nei casi di omissione o di errore anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dell'errore;

c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della comunicazione o della denuncia, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

2. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

3. Nei casi di omissione o di errore che non ostacolano una attività di accertamento in corso e che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, il ravvedimento esclude l'applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore.

4. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

CAPO VI VERSAMENTI E RIMBORSI

Art. 21 - Modalità dei versamenti.

1. I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti, a seguito di accertamenti, tramite:

- a) il concessionario della riscossione dei tributi;
- b) il conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale.

Art. 22 - Validità dei versamenti dell'imposta.

1. Tutti i versamenti eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri.

Art. 23 - Rimborsi.

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno dal pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.

2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela nei casi di cui all'articolo 8, comma 5, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento e fino a prescrizione decennale.

3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

4. Il funzionario responsabile, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con R.R., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito della restituzione.

Art. 24 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi.

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi lire 20.000 (diconsi lire ventimila).

2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.

3. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a lire 20.000 (diconsi lire ventimila).

4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

CAPO VII

COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

Art. 25 - Compenso incentivante al personale addetto.

1. Può essere istituito, in questo Comune, finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale, un fondo speciale.

2. Il fondo è alimentato annualmente con l'accantonamento di una percentuale delle maggiori somme riscosse conseguenti ad operazioni di liquidazione ed accertamento. Non concorrono in alcun modo, alla costituzione del detto fondo, le entrate non tributarie.

Art. 26 - Utilizzazione del fondo.

1. Le somme di cui al precedente articolo, saranno ripartite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione e potranno essere utilizzate per i seguenti motivi:

- a) per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell'ufficio tributi;
- b) per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto.

2. Con la stessa deliberazione di cui al precedente comma 1 la Giunta comunale assegnerà, distintamente per tributo, al personale dipendente dell'ufficio tributi, il premio incentivante.

3. La liquidazione dei compensi incentivanti sarà disposta dal responsabile di ciascun tributo.

CAPO VIII
NORME FINALI

Art. 27 - Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 28 - Pubblicità del regolamento e degli atti.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 29 - Entrata in vigore del regolamento.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno in corso unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 30 - Casi non previsti dal presente regolamento.

1. per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
- a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) lo statuto comunale;
 - c) i regolamenti comunali.

Art. 31 - Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29.9.1973, n.602, s'affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28.1.1988, n.43, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14.4.1910, n.639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4.

7. Con decreto del Ministro delle Finanze, da emanare secondo le procedure di cui all'art.53, sono stabilite disposizioni generali in ordine ai criteri di affidamento e di svolgimento dei servizi in questione al fine di assicurare la necessaria trasparenza e funzionalità, nonché la misura dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni.

Visto l'art.50 della legge 27.12.1997, n.449, che testualmente recita:

Art.50 - Disposizioni in materia di accertamento e definizione dei tributi locali.

1. Nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, le province ed i comuni possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, introducendo l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19.6.1997, n.218, nonché la possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, lettera l), della legge 23.12.1996, n.662, in quanto compatibili.

Visto lo schema predisposto dagli uffici;

Visto l'art.5 della legge 8.6.1990, n.142 e successive modificazioni ed integrazioni, che testualmente recita:

Art.5 - Regolamenti.

1. Nel rispetto della legge e dello Statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

Ritenuto lo schema di regolamento proposto per l'approvazione corrispondente pienamente alle esigenze di questo Comune;

Visti i DD.Lgs. 18.12.1997, n.ri 471, 472 e 473 e successive rispettive modificazioni;

Viste le circolari del Ministero delle Finanze:

- n.179/E in data 9.7.1998 "Tributi dei comuni e delle province - Definizione della sanzione ai sensi dell'art.25, comma 3, del decreto legislativo 18.12.1997, n.472 - Modalità di versamento ed adempimenti";

- n.180/E in data 10.7.1998 "Disposizioni generali in materia sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie - Decr. Legislativo 18.12.1997, n.472 e successive modifiche ed integrazioni"

- n.184/E in data 13.7.1998 "Tributi dei Comuni e delle Provin Ravvedimento operoso. Art.13 del D.Lgs. 18.12.1997, n.472 c sostituito dal D.Lgs. n.203 del 5.6.1998";

Vista la legge 8.6.1990, n.142;

Visto lo Statuto Comunale;

P R O P O N E

di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il

"REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI"

che si compone di n.31 articoli e che, allegato, forma parte integra e sostanziale della presente deliberazione.

PARERE TECNICO

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.53 comma 1 della legge 8/6/1990, n.142.

Li. 30/3/99



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Rosa Ambrosino

PARERE CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art.53 comma 1 della legge 8 giugno 1990, n.142.

Li. _____

IL V.RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Walter La Marca

UFFICIO DEL REVISORE DEI CONTI

Visto: si esprime parere favorevole.

Li. _____

IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Ferdinando Morrone

del che il presente verbale.

IL PRESIDENTE

(1).....

Art. 22

Statuto Comunale



Il Segretario Comunale

[Handwritten signature]

QUESTA DELIBERAZIONE

09 APR. 1999

2) viene pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi dal

Dalla residenza Municipale, addì



Il Segretario Comunale

[Handwritten signature]

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. (3)

Dalla residenza Municipale, addì

Il Segretario Comunale

REGIONE MOLISE - Comitato di Controllo - Sezione per gli Atti dei Comuni della Provincia

N. di Prot. 836-1291

Nella seduta del 27.4.1999 non rilevo vizi di legittimità nell'interesse
l'entrata in vigore del Regolamento decise dall'1.1.2000 e non
dall'1.1.99 lo stesso stato deliberato oltre il termine di appro-
vazione del bilancio 1999 firmato il 21.3.1999.

Campobasso il 27.4.1999

P. C. C.

il 27.4.1999

IL SEGRETARIO

f.to: Ray. Francesco Antonucci

IL PRESIDENTE

f.to: Avv. Pietro Savatella

(1) Per la copia scrivere "firmato"
(2) Cancellare quello che non fa a caso
(3) Cancellare se trattasi della deliberazione originale